



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

EdN/COO/gdia

Roma, 19 ottobre 2026

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di CATANIA**

*Inviato a mezzo e-mail*

Oggetto: PO 79/2026 Incompatibilità componente aggiunto CPO

Con il Vostro quesito avete richiesto se l'ipotesi di incompatibilità relative alla carica di componente del Comitato Pari Opportunità con la carica di componente del Consiglio di disciplina di cui all'art. 9 co 1 del Regolamento per la costituzione e l'elezione dei Comitati Pari Opportunità, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 22 giugno 2023 (di seguito solo 'Regolamento CPO'), si applichi anche nei confronti del componente aggiunto del CPO.

Al fine di rispondere al quesito è opportuno premettere che l'art. 4 del Regolamento CPO prevede che il Comitato sia composto da 5 o 7 componenti effettivi e, su decisione del Comitato stesso, tale composizione possa essere integrata con dei componenti aggiunti. I componenti effettivi sono coloro (4 o 6) che sono risultati eletti a seguito delle elezioni e colui (1) che è stato designato dal Consiglio dell'Ordine tra i propri consiglieri; essi hanno diritto di partecipare alle riunioni e possono esprimere il proprio voto nelle deliberazioni del Comitato. I componenti aggiunti, come prevede il comma 4 dell'art. 4 detto, vengono scelti dal Comitato tra coloro che abbiano manifestato la loro disponibilità o interesse a partecipare e collaborare alle attività del Comitato stesso e possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto.

L'art. 9 co 1 del Regolamento prevede che "la carica di componente del CPO è incompatibile", tra le altre, con quella di "componente del Consiglio di disciplina". Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 4 definisce gli aggiunti quali "ulteriori componenti" del CPO, si deve concludere che nei confronti di questi si applicano le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 9, co 1 proprio perché vevoli nei confronti dei componenti del CPO, senza alcuna distinzione. Tanto è coerente con il successivo comma 5 dell'art. 9 che, per l'appunto e senza effettuare alcuna distinzione, prevede la decadenza per "ogni componente del Comitato" in caso di cancellazione dall'albo, di irrogazione di sanzione disciplinare ovvero assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Comitato.

L'estensione appare poi sorretta dalla *ratio* sottante all'individuazione della specifica causa di incompatibilità che deve individuarsi da un lato nella separatezza e imparzialità tra l'attività del CPO e la funzione disciplinare e dall'altro lato nella prevenzione di sovrapposizioni funzionali e commistioni tra i due organi.

Con i migliori saluti.

F.to il Presidente  
Elbano de Nuccio